

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio
Deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 366 - 6856.
Revisione dello statuto di Agenzia Piemonte Lavoro.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, **emendato**, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), che prevede, all'articolo 6, comma 2, che lo statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro – di seguito APL - venga approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

preso atto che il vigente statuto di APL è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 1999, n. 606-17022;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) che, all'articolo 16, ha conferito ad APL il coordinamento e la gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonché quelle di raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge medesima;

considerato che la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), con l'articolo 57 ha modificato l'articolo 6 della l.r. 34/2008, al fine di adeguare la disciplina dell' APL alle nuove funzioni;

rilevato in particolare che la nuova formulazione dell'articolo 6 della l.r. 34/2008 stabilisce che l'APL coordina e gestisce i centri per l'impiego, di cui all'articolo 20 della l.r. 34/2008, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 23/2015 e definito dalla convenzione ,di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 18, comma 1, del medesimo d.lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) che, nel riscrivere l'articolo 8 della l.r. 34/2008, ha dettato una nuova disciplina dell'organizzazione dell'APL, nonché del processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei centri per l'impiego provenienti dalle province e Città metropolitana di Torino alla Regione e all'APL;

vista la deliberazione 30 ottobre 2018, n. 61-7800 con cui la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 34/2008;

considerato che, alla luce del sopra riportato quadro normativo di riferimento, APL rappresenta l'ente che, ai sensi della l.r. 34/2008, è titolare delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del d.lgs. 150/2015;

vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2019, n. 39-8565 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere favorevole, espresso a maggioranza, dalla III commissione consiliare permanente in data 21 marzo 2019;

d e l i b e r a

- 1) di approvare la revisione dello statuto di Agenzia Piemonte Lavoro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) di dare atto che, a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione, non trova più applicazione lo statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 1999, n. 606-17022;
- 3) di prendere atto che il provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Allegato

STATUTO DELL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO

TITOLO I NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI

Articolo 1

(Funzioni e compiti)

1. L'Agazia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale della regione Piemonte, opera nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto, perseguendo gli obiettivi di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
2. L'Agazia eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione dei casi previsti dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
3. L'Agazia svolge a favore della Regione, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche attive del lavoro, di supporto alle attività di programmazione nell'ambito del programma operativo regionale del fondo sociale europeo, di programmi nazionali e comunitari; fornisce supporto ai lavoratori e alle imprese attraverso il programma comunitario EURES atto a favorire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo, svolge compiti di ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.
4. L'Agazia può stipulare, allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi agli utenti ed in relazione a specifici bisogni, convenzioni con enti locali o accordi con organismi pubblici o privati ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi al lavoro.
5. Nel rispetto delle normative europee e della normativa nazionale e regionale, l'Agazia garantisce uguaglianza di trattamento e pari opportunità al fine di assicurare la più ampia accessibilità ai servizi e funzioni ad essa attribuiti.
6. L'Agazia adegua la propria azione alla disciplina nazionale ed eurocomunitaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 2

(Natura giuridica)

1. L'Agazia, istituita ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), e successivamente disciplinata dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse assegnate dal bilancio regionale.
2. L'Agazia svolge ed organizza le proprie attività, funzioni e compiti attribuiti a norma della legge regionale n. 34/2008 e della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').

Articolo 3

(Sede)

1. L'Agenzia ha sede legale e amministrativa a Torino ed esercita le sue funzioni anche attraverso le proprie strutture territoriali denominate Centri per l'impiego.

TITOLO II ORGANI

Articolo 4

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5

(Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta come disciplinato nell'articolo 7 della legge regionale n. 34/2008.

2. Il Direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 34/2008.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di tipo privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno.

4. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile non attribuiti ai dirigenti.

6. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all'attività dell'Agenzia; ne dirige la struttura organizzativa; provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate;
- b) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto;
- c) predispone il Piano annuale di attività ed è responsabile dell'attuazione del Piano e dei risultati conseguiti in relazione alle risorse assegnate;
- d) predispone la Relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- e) verifica i risultati e il rendimento dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati ai dirigenti;
- f) sottoscrive gli atti negoziali, le convenzioni e gli accordi; adotta gli atti amministrativi e contabili di competenza dell'Agenzia aventi rilevanza esterna;
- g) adotta il regolamento di organizzazione;
- h) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, nel rispetto delle leggi regionali in materia;
- i) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia; adotta gli atti di gestione ed organizzazione del personale ed esercita il potere disciplinare;
- j) promuove e resiste alle liti attive e passive e ha il potere di conciliare e transigere;
- k) cura i rapporti con la Regione e con gli uffici statali nelle materie di competenza;
- l) stipula le convenzioni di cui articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 34/2008;
- m) adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- n) adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 34/2008;
- o) assume il ruolo di "datore di lavoro" nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.

81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- p) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e distribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- q) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti;
- r) può delegare la firma di specifiche tipologie di atti ovvero la presidenza delle commissioni e specifiche attività dirigenziale con modalità e criteri definiti dal regolamento di organizzazione e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- s) provvede a tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da atti normativi e amministrativi della Regione.

Articolo 6

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio, costituito con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 34/2008, è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili: tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'ANCI Piemonte, assicurando la rappresentanza della minoranza; due membri supplenti, di cui uno indicato dall'ANCI Piemonte.

2. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), il Consiglio regionale procede alle nomine di competenza regionale.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

4. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;
- b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul bilancio di previsione, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti di carattere economico-finanziario, sul rendiconto e su tutti gli altri atti di cui all'articolo 8, commi 10 e 11, della legge regionale n. 34/2008;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità;
- d) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei lavori e dei titoli di proprietà dell'ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

5. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del mandato e procedere a ispezioni e controlli.

6. Non possono far parte del Collegio dei revisori:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- b) i fornitori dell'Agenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell'Agenzia;
- c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Agenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi

dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.

7. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio finanziario a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre nove mesi.

8. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari all'80 per cento di quello attribuito al Presidente. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo per i componenti in carica. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti residenti fuori dal Comune ove ha sede l'Agenzia Piemonte Lavoro spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nel limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare secondo criteri previsti per i dirigenti dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 (Organizzazione)

1. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni esercitate siano svolte in articolazioni a livelli centrali, collegate alle strutture territoriali denominate Centri per l'impiego, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.
2. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente l'agenzia ed i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.

Articolo 8 (Dirigenti)

1. I Dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite dal Direttore, con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa.
2. I Dirigenti sono responsabili delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate. Adottano i provvedimenti di propria competenza nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Direttore nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.
4. In particolare, i Dirigenti:
 - a) provvedono all'attuazione delle attività e progetti assegnati dal Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nel rispetto della programmazione e del bilancio dell'Agenzia;
 - b) formulano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti con le modalità definite dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10;
 - c) coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) formulano proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia;
 - e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.

Articolo 9
(Personale)

1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'Agenzia si avvale di personale proprio e di personale distaccato dalla Regione Piemonte.
3. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali ed è disciplinato dalla Contrattazione Collettiva nazionale vigente per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata.

Articolo 10
(Regolamento di organizzazione)

1. Il Regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia.

TITOLO IV
VIGILANZA

Articolo 11
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:
 - a) il piano annuale di attività;
 - b) la relazione annuale dell'attività svolta;
 - c) gli atti di straordinaria amministrazione.
2. La Giunta regionale in particolare:
 - a) emana direttive per l'attività dell'Agenzia al fine di garantirne la conformità agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione;
 - b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Articolo 12
(Piano annuale delle attività e relazione annuale delle attività svolte)

1. L'Agenzia predispose un piano annuale delle attività e una relazione annuale delle attività svolte l'anno precedente, da presentare per l'approvazione alla Giunta regionale.
2. Il Direttore adotta il piano annuale di attività dell'Agenzia entro il 31 dicembre sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per il bilancio di previsione e lo sottopone alla Giunta regionale.
3. Il Direttore adotta la relazione annuale delle attività svolte relativa all'anno precedente entro il 30 aprile sulla base delle tempistiche previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, per il rendiconto e lo sottopone alla Giunta regionale.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 13
(Normativa applicabile)

1. Si applicano all'Agenzia le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte.

2. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. All'Agenzia si applicano le Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing", approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 2-5267 (Prime Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro-APL).

Articolo 14

(Mezzi patrimoniali e finanziari)

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

- a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
- b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge;
- c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati;
- d) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a).

2. Fanno parte del patrimonio dell'Agenzia i beni patrimoniali trasferiti dalla Regione.

Articolo 15

(Bilancio di previsione)

1. L'Agenzia conforma la propria contabilità a quella della Regione, applicando, ove compatibili, le norme contenute nella legge regionale 7/2001.

2. Il sistema contabile dell'Agenzia è basato sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione strutturati in analogia ai corrispondenti strumenti contabili della Regione.

3. Il bilancio è approvato dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale.

Articolo 16

(Rendiconto)

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Direttore approva il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, lo trasmette alla Giunta regionale.

Articolo 17

(Servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è svolto dal Tesoriere della Regione individuato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte), previa adesione dell'Agenzia alla convenzione stipulata.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 18

(Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Articolo 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, della deliberazione di approvazione del Consiglio regionale.